

Contratto Collettivo Decentrato integrativo del Comune di Montepulciano

A seguito del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sull'ipotesi di C.C.D.I. i fini della certificazione sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo, e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e a seguito della deliberazione n. 363 del 23.12.2016, con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato il Presidente della delegazione di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dipendente,

il giorno trenta del mese di dicembre dell'anno 2016 alle ore 10,00 ha avuto luogo l'incontro tra:

La Delegazione di parte pubblica, composta dal Presidente, sig. Pinzuti Michele, Roberto Rosati, Grazia Torelli

e la Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:

Trabalzini Michele CGIL
Bruno Martire DICCAP

e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, nelle persone dei sigg.

Betti Alessio, Capecchi Alessandro, Giardi Monica, Rosignoli Michele, Sacchetta Domenico, Verrazzani Marco

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato C.C.D.I. del personale dipendente del Comune di Montepulciano.

Titolo I°

Disposizioni generali

Art. 1 Premessa

- 1) Le parti, in applicazione dell'art 40, comma 1 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. in cui si prevede che **"La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali"**, richiamano l'oggetto della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente, di cui:
- a) all'art. 3, capo 1 del titolo 2° del CCNL 1.4.1999 del Comparto regioni - autonomie locali, che precisa come il **sistema delle relazioni sindacali**, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità degli enti e dei sindacati, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;
- b) all'art. 2 del Nuovo Ordinamento Professionale approvato con CCNL sottoscritto in data 31.3.1999, che definisce **obiettivi da perseguire con l'applicazione del contratto**:
- miglioramento della funzionalità dei servizi;
 - accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa;
 - accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia della gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali;
 - la necessità di valorizzare le capacità professionali dei lavoratori promuovendone lo sviluppo in linea con le esigenze di efficienza degli enti;
 - prevedere adeguati ed organici interventi formativi sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dagli enti;
- c) all'art.4 del CCNL 22.1.2004, che definisce tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi.
- 2) Le parti convengono sulla necessità di adoperarsi affinché la gestione dei servizi permanga all'interno dell'Ente,
- 3) Le parti convengono che il contratto dovrà riferirsi a **tutti gli istituti contrattuali** rimessi a tale livello (art.4 - p.1 CCNL 22.1.2004);

Art. 2

Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo

- 1) Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente del Comune di Montepulciano, e **disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa.**
- 2) Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente, a

tempo indeterminato e a tempo determinato.

- 3) Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha **efficacia dal giorno successivo alla sua sottoscrizione, e fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o di nuovo CCNL, fatta salva diversa decorrenza indicata negli articoli seguenti.**
- 4) Per il personale **comandato presso l'Ente, o distaccato** si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti, nonché quelle previste dal presente contratto.
- 5) Il presente contratto ha validità per **gli anni 2016 - 2018**.
- 6) Sono comunque fatte salve eventuali **modifiche o integrazioni derivanti** :
 - dalla ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio;
 - dalla volontà delle parti di rivederne le condizioni.

Art. 3

Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione ed efficacia del C.C.D.I.

- 1) Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando, a seguito della convocazione dei soggetti costituenti la parte sindacale ai sensi dell'art.10, comma 2 del CCNL del 1.4.1999 sia firmato:
 - a) **per la parte sindacale** dalla RSU e dai rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, che hanno partecipato alla contrattazione decentrata.
 - c) dal **Presidente della delegazione di parte pubblica**, previa autorizzazione da parte della Giunta comunale e previa l'acquisizione del prescritto parere ex art. 4 del CCNL del 22.1.2004 e dalla normativa vigente.
- 2) Nel caso la RSU non sia stata ancora costituita o si sia dimessa, il CCDI potrà legittimamente essere sottoscritto dai rappresentanti delle **OO.SS. territoriali firmatarie** del contratto collettivo nazionale di lavoro, ferma restando la necessità di provvedere nei tempi più brevi possibili all'elezione della RSU.
- 3) L'eventuale mancata sottoscrizione dei rappresentanti delle OO.SS. componenti la parte sindacale **non inficia comunque l'efficacia del CCDI, nel caso sia stato sottoscritto dalla RSU.**

Art. 4

Interpretazione autentica delle clausole controverse


- 1) Le parti danno atto che:
 - "Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata **contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali** o che disciplinano **materie non espressamente delegate** a tale livello negoziale ovvero che comportano **oneri non previsti** negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, **le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.**



- Nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione di clausole la cui applicazione risulta **oggettivamente non chiara**, le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica **sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa**.



4 



TITOLO II° Il sistema delle relazioni sindacali

Art.5 Relazioni Sindacali

- 1) Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli delle Parti, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati all'utenza, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.
- 2) L'Amministrazione **convoca la delegazione di parte sindacale**, composta dai soggetti di cui all'art.10, comma 2 del CCNL dell'1.4.1999, **nei casi previsti entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta da parte delle organizzazioni sindacali e delle RSU, salva diversa intesa tra le parti.**
- 3) Di ogni seduta deve essere previsto l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, e in ogni seduta dovrà essere steso un **sintetico verbale** degli argomenti affrontati. La predisposizione del verbale è a cura dell'Amministrazione: le parti, previa verifica delle rispettive posizioni, procedono nella seduta successiva alla sua sottoscrizione.
- 4) Qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati o vengano rinviati verrà fissata la data dell'incontro successivo.
- 5) Le convocazioni successive alla prima sono, di norma, stabilite al termine dell'incontro, dandone comunicazione **scritta solo ai componenti assenti**. Qualora non fosse possibile stabilire la data e l'ora del successivo incontro, la convocazione avverrà in forma scritta almeno **cinque giorni prima del nuovo incontro e non oltre 15 gg. dopo l'incontro precedente anche a mezzo fax e/o posta elettronica.**
- 6) Nei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico o dai Responsabili di Servizio riguardanti le **materie oggetto di contrattazione** di cui all'art. 4, comma 2, del CCNL dell' 1.4.1999 **saranno riportati gli eventuali pareri delle Organizzazioni Sindacali e della RSU** ove, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative eventualmente prorogabili a seguito di accordo tra le parti, **non sia stata raggiunta alcuna intesa.**
- 7) Gli istituti dell'informazione e della concertazione vengono gestiti secondo le modalità e le dinamiche previste dagli artt. 7 del CCNL dell'1.4.1999 e 6 del CCNL del 22.1.2004.

Art. 6 Norme di comportamento e clausole di raffreddamento

- 1) Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di **correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti** ed orientato alla prevenzione dei conflitti.
- 2) **I protocolli d'intesa sottoscritti dai soggetti della delegazione trattante, non possono essere modificati unilateralmente dall'organo deputato all'adozione dell'atto.**
- 3) Durante il periodo di svolgimento della contrattazione decentrata e della concertazione le parti non possono, sulle materie oggetto delle stesse, **assumere autonome iniziative** né

5

procedere ad azioni dirette prima dei tempi fissati dal presente accordo.

Art. 7

Materie oggetto di contrattazione e di concertazione

- 1) Sono **oggetto di contrattazione, fino alla stipula del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro**, le materie indicate nell'art. 4 del CCNL del 1.4.99, con le integrazioni di cui all'art. 16, comma 1, del CCNL del 31.3.1999, sono inoltre oggetto della contrattazione le materie indicate nel CCNL del 14.09.2000 e degli specifici rinvii contenuti in altri articoli dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
- 2) Fermi restando i principi di autonomia negoziale e di comportamento le parti, nel rispetto dell'art. 4, comma 3, del CCNL del 1.4.1999, riassumono libertà di iniziativa e di decisione nelle materie indicate dallo stesso comma.
- 3) Restano riservate a **separata trattazione le materie oggetto di concertazione** previste dall'art. 6 del CCNL del 22.1.2004, dall'art. 16 co. 2 del CCNL del 31.3.1999.
- 4) Le parti concordano che, fino ad avvio e conclusione di nuova concertazione sulle materie di cui al precedente comma 2, restano confermati gli accordi, i provvedimenti in vigore e le procedure attualmente in uso.

Art. 8

Modalità di concertazione

- 1) Ciascuna delle parti, in applicazione dell'art. 6, comma 1 del CCNL 22.1.2004, ricevuta l'informazione nelle forme previste dall'art. 7 del presente contratto può attivare la **concertazione**, entro 10 giorni (di calendario) dalla data di ricevimento dell'informazione, mediante **richiesta scritta da inviarsi, anche per fax e/o posta elettronica certificata**, alla controparte.
- 2) Qualora non sia richiesta dalle rappresentanze sindacali l'attivazione della concertazione entro i termini indicati nei commi precedenti, l'Amministrazione potrà assumere le conseguenti decisioni, **considerando la mancata richiesta al pari dell'assenso**.
- 3) Durante la concertazione le parti adeguano i loro comportamenti ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
- 4) La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa viene redatto **specifico verbale** sottoscritto dalle parti presenti alla concertazione da cui risultino **le rispettive posizioni**. Tale verbale verrà fornito in copia a tutti i soggetti della delegazione trattante entro 15 giorni o comunque entro la data del successivo incontro.
- 5) La parte datoriale è rappresentata al tavolo della **concertazione dal soggetto o dai soggetti espressamente designati dall'organo di governo degli enti**, individuati secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 9

Informazione

1. L'Ente informa periodicamente e tempestivamente la RSU e le OO.SS territoriali di cui

6



all'art. 10, comma 2, del CCNL del 1.4.1999 sugli atti di **valenza generale anche di carattere finanziario concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.**

2. L'informazione deve essere **preventiva e scritta** nel caso in cui le materie sono previste dal contratto nazionale, dal presente contratto o da disposizioni di legge come **oggetto di contrattazione, concertazione e consultazione.**
3. Su richiesta di una delle parti, a cadenza almeno annuale, le parti si incontrano in presenza di iniziative concernenti:
 - organizzazione dei servizi;
 - innovazione tecnologica degli stessi;
 - processi di dismissione, esternalizzazione, trasformazione dei servizi.
4. Relativamente alla RSU l'informazione sarà indirizzata al suo coordinatore individuato dalla stessa, previa comunicazione all'Amministrazione, fino a diversa comunicazione, che provvederà a dar conto dell'informazione necessaria agli altri componenti della RSU.
5. Relativamente alle OO.SS. titolari, l'informazione è effettuata a mezzo fax o posta elettronica certificata.

Art. 10
Consultazione


1. La consultazione con le organizzazioni sindacali avviene per le materie per la quale è prevista dal D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare dall'art. 6 dello stesso decreto e secondo le modalità ed i tempi di cui all'art. 4 del D.Lgs 428/90.

TITOLO III°
Esercizio dei diritti e delle libertà sindacali

Art. 11
Diritto di assemblea



- 1) Fatto salvo quanto previsto in tema di diritti e prerogative sindacali dal CCNQ del 7.8.1998 e dalla disciplina contrattuale di comparto, i dipendenti **hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali** in idonei locali concordati con l'amministrazione, **per 12 ore annue pro capite**, senza decurtazione della retribuzione.
- 2) Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e di lavoro, dai soggetti indicati dall'art. 10 del citato CCNQ.
- 3) La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'ufficio gestione del personale, di norma, almeno **tre giorni prima**. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto **entro 24 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici**.
- 4) La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea è effettuata dai responsabili di servizio e comunicata all'ufficio per la gestione del personale, per la decurtazione dal monte ore complessivo.
- 5) Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea riservata al personale turnista è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica nel caso di assemblee riservate agli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.
- 6) Le assemblee si svolgeranno in locali messi a disposizione dall'Amministrazione. In caso di assemblee generali, territoriali o di zona, sarà consentito al personale di usufruire del **tempo aggiuntivo strettamente necessario per raggiungere il luogo dove si svolge l'assemblea**, nonché per l'eventuale rientro al posto di lavoro da computarsi nel monte ore individuale destinato all'esercizio del diritto di assemblea.




Art. 12
Diritto di affissione



- 1) I componenti delle RSU, i dirigenti sindacali delle rappresentanze aziendali e dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative, i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria, hanno **diritto di affiggere**, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e di lavoro.
- 2) I soggetti di cui al comma precedente possono utilizzare la **rete intranet** costituendo una **bacheca elettronica sindacale interna**.
- 3) I comunicati e le notizie sindacali delle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL sono diffusi



8



dai componenti dei terminali di tipo associativo di cui al comma 1 utilizzando la **rete intranet**.

- 4) Di norma le OO.SS. territoriali inviano all'amministrazione ed ai dipendenti i loro comunicati ed il materiale d'informazione sindacale **tramite e-mail**.
- 5) Le comunicazioni ufficiali delle OO.SS. all'Amministrazione possono essere effettuate anche tramite **fax, email o a mezzo di posta elettronica certificata** e successivamente protocollate.

Art. 13 Dotazioni e strumenti

- 1) Le rappresentanze sindacali possono avvalersi della strumentazione dell'ente per la riproduzione di materiale di interesse sindacale, senza preventiva autorizzazione.
- 2) Alle rappresentanze sindacali è consentito l'utilizzo del telefono e delle strumentazioni informatiche anche ai fini della trasmissione delle informazioni, è consentito, infine, alla RSU l'utilizzo del fax e/o posta elettronica per la ricezione e trasmissione di materiale di interesse sindacale.
- 3) Per la trasmissione di materiale per/da i dipendenti l'ente mette a disposizione della RSU un account di posta elettronica.


Art 14 Locali

- 1) L'ente pone permanentemente e gratuitamente a disposizione dei soggetti di cui all'art. 9 del CCNL 1998-2001, l'uso continuativo di idoneo locali, opportunamente attrezzati ed organizzati, al fine di consentire l'esercizio dell'attività sindacale.



Art. 15 Agibilità sindacali

- 1) Si concorda che le riunioni tra l'amministrazione e delegazione di parte sindacale si svolgono di norma nell'ambito dell'orario di lavoro. La partecipazione a tali incontri dei dipendenti dirigenti, nominati dalle OO.SS. nonché dei componenti della RSU, è considerata a tutti gli effetti orario di lavoro e non inciderà sul monte ore dei permessi sindacali.
- 2) L'utilizzo dei permessi sindacali verrà comunicato al competente responsabile di servizio il quale trasmetterà all'ufficio personale apposita comunicazione al fine del conteggio dei permessi sindacali utilizzati.
- 3) Si concorda che le OO.SS. e la RSU hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento delle proprie funzioni.

Art. 16 Monitoraggio e verifiche



- 1) Per l'approfondimento di specifiche tematiche relative all'organizzazione del lavoro, all'ambiente, all'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, saranno costituite apposite commissioni bilaterali anche con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie e formulare proposte in ordine ai medesimi temi (ai sensi dell'art. 25 CCNL 01.04.1999 e dell'art. 6 CCNL 31.07.2009).



TITOLO IV°

Regolamentazione diritto allo sciopero e servizi minimi essenziali

Art. 17

Modalità di effettuazione degli scioperi

- 1) Ai sensi dell'art.6 del CCNQ del 19.09.2002, le strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero sono tenute a darne comunicazione all'Ente con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro, le modalità di attuazione e le motivazioni dell'astensione dal lavoro. Della eventuale revoca deve essere data immediata comunicazione. Tutto ciò, tenuto anche conto che, secondo la disposizione normativa citata, «nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, gli enti sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa e alle reti radiotelevisive, pubbliche e private, di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero, una comunicazione completa e tempestiva circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dagli enti anche nell'ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero».
- 2) In caso di sciopero nazionale le comunicazioni di cui sopra sono assolte con la comunicazione data a livello nazionale.
- 3) In caso di sciopero regionale le comunicazioni medesime sono assolte con la comunicazione data a livello regionale.
- 4) In caso di sciopero attinente al solo ambito aziendale le comunicazioni di cui trattasi sono assolte con la comunicazione data all'Amministrazione e alla Prefettura competente.
- 5) Per l'indicazione dei periodi in cui non possono essere indetti scioperi e per le forme di scioperi ammissibili, si fa riferimento alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e smi nonché all'accordo CCNQ del 19.09.2002.

Art. 18

Servizi minimi essenziali

- 1) Al fine di garantire il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati, le parti individuano i servizi pubblici essenziali, erogati normalmente dall'Ente, che verranno garantiti anche in occasione dello sciopero, nel rispetto delle disposizioni generali stabilite con CCNL del 19.09.2002.
- 2) Si conviene che sono interessati dalla presente regolamentazione i seguenti servizi/uffici:

SERVIZI / UFFICI	Funzioni essenziali

Defini

[Signature]

11
[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Stato civile	Registrazione di morte
Servizio elettorale	Attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti
Servizi cimiteriali	limitatamente al ricevimento ed inumazione delle salme
Servizi alla rete stradale	Ridotto numero di squadre in reperibilità
Farmacia comunale	Prestazione ridotte con personale anche in reperibilità
Servizi al personale	limitatamente al pagamento delle retribuzioni, delle indennità ad esse collegate, alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali ove coincidente con l'ultimo giorno di scadenza di legge
Servizio di nettezza urbana	Raccolta rifiuti Ospedale, Case di Riposo e in misura ridotta per le abitazioni civili (attualmente il servizio è in gestione a Sei Toscana)
Servizio Polizia Municipale	limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime delle attività richieste dall'Autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori; attività di rilevazione antinfortunistica e di pronto intervento; attività di centrale operativa; vigilanza della Casa Municipale; assistenza in caso di calamità naturali

3) In riferimento ai servizi essenziali nella precedente tabella, sono individuati i seguenti contingenti di personale:

SERVIZIO	n. dipendenti	modalità
Stato Civile	1	Reperibilità
Servizio Elettorale	1	Reperibilità
Servizi cimiteriali	2	Reperibilità
Servizi alla rete stradale	2	Reperibilità

Defrò

12

Defrò

Defrò

Defrò

Farmacia comunale	1	in servizio
Servizi al personale	1	Reperibilità
Servizi di nettezza urbana	2	Servizio attualmente in gestione esterna
Servizio Polizia Municipale	2	in servizio

Art. 19
Procedure di attivazione dei contingenti minimi

- 1) I Responsabili del funzionamento dei singoli servizi o uffici in occasione di ogni sciopero individuano i nominativi del personale incluso nei contingenti minimi, adottando criteri di rotazione e, ove possibile, dopo aver in prima istanza utilizzato il personale non aderente allo sciopero;
- 2) I nominativi vengono comunicati alla RSU e agli interessati entro il quinto giorno precedente lo sciopero; il personale individuato ha diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la propria intenzione di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, ove sia possibile;
- 3) E' fatto divieto ai Responsabili di verificare o quantificare, formalmente o informalmente, la volontà del personale di aderire allo sciopero, al di fuori di quanto previsto nel comma precedente;
- 4) Durante lo sciopero i Responsabili dovranno astenersi dall'autorizzare lavoro straordinario al personale esentato o a quello che non avesse aderito allo sciopero;

Art. 20
Disciplina particolare per il personale educativo degli asili nido

- 1) In relazione allo specifico servizio degli asili nido, ricompreso tra quelli concernenti l'istruzione pubblica di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. d) della legge n.146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, trova applicazione l'art. 4 dell' Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni - Autonomie Locali del 19.09.2002.

13

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'Lef', a large stylized signature, a signature with the number '13' above it, a signature that looks like 'Belli', a signature that looks like 'M.R.', and a signature that looks like 'M.B. e'.